



ALLEGATO A

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo

Linee guida

Versione 3 (dicembre 2025)

INDICE

VERSIONE DEL DOCUMENTO	4
PREMESSA	5
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	10
2.1 Finalità e obiettivi.....	10
2.2 I Soggetti attuatori	11
2.3 I destinatari dei percorsi	11
2.4 I percorsi di istruzione e formazione professionale.....	13
2.5 L’offerta sussidiaria delle Istituzioni scolastiche	13
2.5.1 I Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti (CPIA)	14
2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento.....	14
2.7 Figure normate.....	16
2.7.1 Acconciatura.....	16
2.7.2 Estetica	17
2.8 Struttura dell’intervento formativo e articolazione dei percorsi.....	17
2.9 Formazione in situazione lavorativa.....	18
2.10 Il modello di apprendimento duale nella IeFP regionale.....	19
2.10.1 Alternanza simulata	20
2.10.2 Alternanza rafforzata	20
2.10.3 L’apprendistato ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015	20
2.11 Articolazione oraria dei percorsi triennali	21
2.12 Articolazione oraria dei percorsi di iv anno	24
2.12.1 Percorsi di iv anno articolati.....	25
2.13 Requisiti del personale docente	25
2.14 Le attività di coordinamento e monitoraggio.....	26
2.15 Calendario dei percorsi.....	26
2.16 Formazione delle classi e selezione degli allievi.....	26
2.17 Modalità di selezione delle proposte progettuali.....	27
3. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI	28
3.1 Adempimenti preliminari all’avvio delle attività	28
3.2 Modalità di tenuta dei registri.....	28
3.3 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione.....	28



3.4 Sospensione delle attività	30
3.5 Variazioni allievi: assenze, dimissioni e inserimenti.....	30
3.6 Gestione dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)	31
3.7 Tutela della salute e della sicurezza	32
3.8 Valutazione degli apprendimenti.....	32
3.8.1 Principi e strumenti della valutazione.....	33
3.8.2 La certificazione delle competenze	33
3.8.3 L'esame finale	34
3.9 La commissione di valutazione dell'esame finale.....	35
3.10 Modalità di passaggio tra sistemi formativi.....	36
3.11 Gli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali.....	36
3.12 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)	37
4. MODALITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI	38
4.1 Procedure di gestione amministrativa.....	38
4.2 Procedure di gestione contabile e determinazione del finanziamento	38
4.3 Erogazione dei finanziamenti.....	38
5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA	39
5.1 Finalità ed obiettivi.....	39
5.2 Monitoraggio	39
5.1 Valutazione.....	39
6. ALLEGATI E MODULISTICA	40

VERSIONE DEL DOCUMENTO

Vers.	Atto di approvazione	Entrata in vigore	Principali modifiche apportate
1	Determinazione Direttoriale DPG010 del 18/03/2020	18/03/2020	Versione 1
2	DRG n. 903 del 29/12/2022	29/12/2022	Introdotte le innovazioni di cui alle Linee Guida approvate in conferenza Stato Regioni e adottate con Decreto ministeriale (MLPS) n. 139 del 2 agosto 2022
3	DGR	Le modifiche trovano applicazione a partire dall'anno formativo 2025-2026	Revisione e sistematizzazione dei destinatari dei percorsi (par. 2.3) Aggiornamento Offerta sussidiaria (par. 2.5) Aggiornamento repertorio dei profili (par. 2.6) Specifica modalità di richiesta nomina Commissione di esame per la l'abilitazione per le figure normate (par. 2.7.2) Aggiornamento compiti tutor (par. 2.9) Revisione percorsi articolati di IV anno (par. 2.12.1) Modifica ore obbligatorie di coordinamento (par. 2.14) Aggiornamento calendario percorsi (par. 2.15) Aggiornamento formazione delle classi e selezione allievi (par. 2.16) Aggiornamento modalità di selezione delle proposte progettuali (par. 2.17) Modifica adempimenti preliminari all'avvio attività (par. 3.1) Modifica tenuta dei registri (par. 3.2) Aggiornamenti avvio svolgimento e conclusione attività e sospensione (parr. 3.3 e 3.4) Aggiornamento gestione amministrativo contabile (cap. 4) Modifica obblighi di monitoraggio (par. 5.2) Approvazione allegati (cap. 6)

Le modifiche non significative non sono segnalate.



PREMESSA

Il presente documento disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226, i criteri e le modalità di erogazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito **IeFP**), con particolare riferimento ai percorsi triennali e quadriennali finalizzati al conseguimento degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, nonché dei percorsi formativi realizzati attraverso il modello di apprendimento "duale". A tal fine, le linee guida introducono le innovazioni, con particolare riferimento ai destinatari e alle modalità didattiche dei percorsi duali, di cui alle **"Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale"**, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022, adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 139 del 2 agosto 2022.

Le presenti Linee guida si applicano ai procedimenti di utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali e trovano immediata applicazione a partire dall'anno formativo 2025-2026. Restano ferme le specifiche disposizioni dettate dai singoli Avvisi Pubblici.

Per quanto non esplicitamente definito dalle presenti Linee Guida, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli ordinamenti scolastici e professionali, i criteri e le modalità dei percorsi di IeFP attivati, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche sono definiti dall'**Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (di seguito Accordo tra Regione eUSR)**.



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'offerta di IeFP è programmata in attuazione dei seguenti atti normativi di livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale:

Normativa comunitaria

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

Raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci di qualità (2018/C 153/01);

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01);

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (020/C 417/01);

Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Piano per l'Attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali approvato dalla CE il 04 marzo 2021

Normativa nazionale

Articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione, nonché artt. 10, 30, 31 e 34;

Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e ss.mm.ii.;

Legge 144/1999 e in particolare art. 68 che istituisce l'Obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere anche in percorsi integrati di istruzione e formazione del sistema della formazione professionale di competenza regionale mediante conseguimento di una qualifica professionale;

DPR 12.07.2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età"

Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare l'art. 2,



che assicura a tutti il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);

Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";

Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133;

Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Legge 13.07.2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Riordino Istruzione professionale";

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

D.M. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, nell'ambito della L. 107 del 13/07/2015, art. 1, commi 180 e 181, lettera d)";

Decreto MLPS 8.01.2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

Decreto Interministeriale del 14.12.2021 di adozione del "Piano Nazionale Nuove Competenze";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 02/08/2022 relativo a "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale", in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio scorso.

Decreto Interministeriale MIUR/MLPS 11.11.2011 - Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27.11.2011;

Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 20 febbraio 2014 (14/021/CR08/C9) in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale che ha definito riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24.09.2015 "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale";

Decreto MIUR 17.05.2018 recante "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" (cfr. Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'08.03.2018, n. 64 - Rep. Atti n. 64 dell'8.03.2018);



Decreto MIUR 22 maggio 2018 con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 (Rep. atti n. 100/CSR), ai sensi dell'art. 8, co. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa;

Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" (cfr. Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 – Rep. atti n. 249 del 21.12.2017);

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR) ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011;

Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 18 dicembre 2019 (9/210/CR10/C9) relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Intesa in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 155/CSR) ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto ministeriale recante: "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto;

Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n.156/CSR) con cui il sistema dei passaggi tra percorsi di Istruzione Professionale (IP) e IeFP viene esteso - a partire dall'anno scolastico 2020/2021 - anche alle figure nazionali di qualifica e diploma del nuovo Repertorio dell'offerta di IeFP di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 01 agosto 2019;

Decreto interministeriale 07.01.2021 recante "Recepimento dell'accordo del 10.09.2020 (Rep Atti n. 156/2020) tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale; - Accordo raggiunto in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 sul documento riguardante il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta" (Rep. Atti n. 79/CU);

Normativa regionale

Legge 17.05.1995, n. 111 "Legge regionale sulla formazione professionale";

Regolamento del 07.12.1995, n. 12 "Regolamento di attuazione della Legge regionale sulla formazione professionale del 17.05.1995 n. 111";

DGR 30.06.2015, n. 566 avente ad oggetto "Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto Attuazione dell'art. 19, Decreto Legislativo, 17 ottobre 2005, n. 226, "Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione";



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.09.2016, n. 2 “Modifiche all'articolo 7 del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111)”;

DGR 21.07.2016, n. 474 “Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n.226”;

DGR del 16.11.2016, n. 725 “Accordo sancito in Conferenza permanente Stato - Regioni e PPAA del 24.09.2015. Progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”. Realizzazione Linea 2 - Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale”;

DGR del 20.12.2016, n. 867 “Approvazione delle Linee Guida per l'Apprendistato, nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l'attivazione della Linea 2 “Sostegno di percorsi IeFP nell'ambito del sistema duale”;

DGR del 17.01.2018, n. 7 approvazione modifiche alla “Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015 – Nuova Disciplina e disposizioni applicative;

Determinazione Dirigenziale del 23.04.2018, n. 42/DPG010 “Percorsi triennali IeFP di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 e percorsi formativi realizzati nell'ambito della sperimentazione del sistema duale (Accordo in conferenza Stato - Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015). Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale”;

DGR del 15.07.2019, n. 409 “Contratto di apprendistato di I e III livello. Approvazione Guida operativa”;

DGR n. 191 del 10/04/2020 avente ad oggetto: Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 01 agosto 2019 (Rep. Atti n. 155/CSR) riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedi e finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27.7.2011. Recepimento dell'Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 18.12.2019 9/210/CR 10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione personale.

DGR n. 62 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

DGR 903 DEL 29/12/2022 Approvazione nuove linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nella regione Abruzzo.

2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

2.1 Finalità e obiettivi

La Regione Abruzzo, nell'ambito della *governance* del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, promuove e sostiene – sul proprio territorio – l'offerta formativa di percorsi di IeFP erogati dagli Organismi di Formazione accreditati (di seguito **OdF**) e dalle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale in regime di sussidiarietà.

La Regione Abruzzo ha scelto di investire sul miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, favorire la qualificazione degli adulti, anche programmando specifiche risorse a valere sulla programmazione comunitaria vigente.

La Regione intende perseguire il miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'istruzione e formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

La Regione riconosce la centralità di percorsi formativi tecnicamente e qualitativamente adeguati ai fabbisogni professionali degli allievi e sostiene un'organica concertazione e partecipazione attiva dei rappresentanti di tutte le parti economiche e sociali interessate e dei soggetti attuatori, per la corretta ed efficiente realizzazione del sistema regionale di IeFP.

L'offerta formativa regionale e il modello educativo e didattico della IeFP sono impostati nel rispetto dei seguenti principi:

- valorizzazione del sapere, del saper essere e del saper fare, quali elementi base di ogni competenza umana e professionale, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale nei percorsi di crescita personali e professionali;
- raggiungimento del successo formativo per tutti;
- costruzione di un sistema integrato di IeFP fondato sul dialogo sociale, sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori coinvolti;
- consolidamento del sistema di IeFP, attraverso la strutturazione di una programmazione pluriennale che assicuri stabilità e continuità dell'offerta formativa sul territorio e il miglioramento continuo dei servizi;
- promozione del processo di razionalizzazione e ampliamento delle tipologie formative, in attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D.Lgs 226/2005 e degli standard formativi regionali, al fine di incrementare la partecipazione di giovani e di adulti ai percorsi di qualifica e diploma professionale e di soddisfare i fabbisogni professionali del sistema produttivo;
- ampliamento della platea degli Organismi di Formazione affidatari dei percorsi IeFP;
- facilitazione e consolidamento di un rapporto sinergico tra sistema formativo e mondo del lavoro;
- sviluppo e consolidamento della IeFP all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche nell'ottica del raccordo e/o passaggio tra i sottosistemi della istruzione e della IeFP.

La finalità ultima è la strutturazione di un sistema regionale di IeFP flessibile ed adattabile agli emergenti fabbisogni occupazionali e ad eventuali nuove esigenze del sistema economico, anche al fine di rispondere in



maniera adeguata ai mutamenti e alle evoluzioni del mercato del lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 17.05.2018.

2.2 I Soggetti attuatori

I soggetti attuatori, responsabili dell'erogazione dei percorsi formativi nell'ambito del sistema regionale di IeFP, sono:

- gli **Organismi di Formazione accreditati** per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione”. La vigente procedura di accreditamento è disciplinata dalla **DGR 412 del 09 luglio 2025**;
- le **Istituzioni scolastiche (statali e paritarie)** che offrono percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà, anche nell'ambito dei CPIA, ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 e del D.M. 17.05.2018, previa autorizzazione della Regione Abruzzo. In conformità alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 61/2017, la Regione Abruzzo ha definito, attraverso l'**Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale** di cui alla DGR 62 del 10/02/2022 e nel rispetto dei criteri generali di cui al Decreto ministeriale del 17.05.2018, che recepisce i principi sanciti con l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'8.03.2018, n. 64, i criteri e le modalità specifiche di erogazione dei percorsi di IeFP per il rilascio dei titoli di qualifica e di diploma da parte degli Istituti Professionali (di seguito **IP**).

2.3 I destinatari dei percorsi

I destinatari degli interventi del sistema regionale di IeFP sono i giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione¹, ivi compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di età e, in via prioritaria, i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico precedente.

Possono essere destinatari anche giovani fino a 25 anni e, in particolare, giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto il diritto-dovere all'istruzione o siano stati prosciolti, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP. I giovani che frequentano i percorsi duali, fatta esclusione dei percorsi in apprendistato, possono conseguire anche una certificazione parziale in coerenza con quanto adottato dal Piano Nazionale Nuove Competenze.

La frequenza al percorso di IV anno per l'acquisizione del Diploma di Tecnico è riservata ai soggetti in possesso di una qualifica triennale coerente o corrispondente con l'area professionale del percorso di IV anno prescelto, tenuto conto delle scelte di programmazione della Regione Abruzzo.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi di IeFP sono consentite ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

Per i cittadini extracomunitari, l'iscrizione e la frequenza sono ammesse subordinatamente all'accertamento del rispetto della normativa italiana che ne regola la presenza sul territorio nazionale. Tuttavia, la mancanza o la non validità dei documenti, incluso i titoli, non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione per l'assolvimento del diritto-dovere. Si richiamano, a tal fine:

- il DPR 394/1999 che approva il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a

¹ Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è stato introdotto dalla L. n. 53/2003 ed è entrato in vigore con il D.Lgs. n. 76/2005. È finalizzato a consentire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età (per un periodo complessivo di 12 anni). All'interno del “diritto-dovere”, ai sensi dell'art. 1, co. 622, della L. n. 296/2006, si inserisce l'obbligo di istruzione che intercorre dai 6 ai 16 anni (per un periodo complessivo di 10 anni) e si assolve sia in un percorso scolastico (es. licei, Ist. professionali e tecnici), sia nei percorsi regionali di IeFP.



norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 45, Capo VII;

- la Circolare MIUR 465/2012 che chiarisce il campo di applicazione delle norme stabilite dall'art. 1, co. 12, del D. lgs 226/2005 e dall'art. 1, co. 9, del DPR 122/2009.

I **minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)**, presenti sul territorio italiano, sono soggetti all'obbligo scolastico. L'iscrizione nelle istituzioni formative italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.

L'iscrizione va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul territorio nazionale.

Essi vanno iscritti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45, D.P.R. n. 394/99). I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che l'organo collegiale dei formatori o il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

La **domanda d'iscrizione** da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all'autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- certificato di nascita;
- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori. I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito;
- certificato di vaccinazione: le istituzioni formative possono accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione (art. 45, D.P.R. n. 394/99 e ss.mm.ii.);
- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana di riferimento nel Paese d'origine.

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle istituzioni formative possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero. Tuttavia, anche in questo caso, **la sua mancanza o la sua non validità** (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) **non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla classe di riferimento per l'assolvimento del diritto-dovere**. Può, tuttavia, far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel Paese d'origine).

Qualora l'istituzione formativa riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, ecc.), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

Al raggiungimento della maggiore età, il minore può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per studio/formazione (qualora appunto inserito in un percorso di studi/formazione) con il quale gli è anche consentito svolgere qualsiasi attività lavorativa, rispettando l'orario fino al limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino ad un massimo di 1040 ore annuali (cfr. Circolare 30.01.2009, n. 490). Per prestazioni lavorative orarie superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo).



Nel caso di un coinvolgimento di un minore straniero non accompagnato in percorsi formativi attivati in apprendistato formativo/duale, per maggiori dettagli è possibile consultare la Guida operativa regionale in materia di apprendistato, di cui alla DGR n. 409 del 15 luglio 2019, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

2.4 I percorsi di istruzione e formazione professionale

I percorsi di IeFP consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere alla istruzione e formazione, secondo le previsioni della normativa vigente, nonché l'innalzamento dei livelli di qualificazione ed occupabilità di giovani e adulti. Sono così articolati:

- percorso triennale che si conclude con il rilascio di un attestato di qualifica (corrispondente al terzo livello QNQ²/EQF³);
- percorso annuale di IV anno, successivo a quello triennale, che si conclude con il rilascio di un diploma professionale di tecnico (corrispondente al quarto livello QNQ/EQF), nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente a quello della qualifica precedentemente conseguita;
- percorso quadriennale per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale (corrispondente al quarto livello QNQ/EQF).

I percorsi sono attuati sulla base della specifica disciplina definita in questo documento, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni così come delineati dal Capo III del D.Lgs. n. 226/2005.

In tale contesto, il sistema regionale di IeFP garantisce inoltre:

- il raccordo tra IeFP e i percorsi di Istruzione secondaria di secondo grado;
- l'organizzazione di modalità di apprendimento duale caratterizzata da una forte integrazione e alternanza tra formazione in aula e formazione in contesti produttivi, realizzate attraverso forme di progettazione condivisa tra istituzioni scolastiche, organismi di formazione, datori di lavoro e la previsione di un monte orario minimo obbligatorio da destinare ai percorsi in alternanza e/o a quelli in apprendistato di primo livello, per il conseguimento dei predetti titoli.

2.5 L'offerta sussidiaria delle Istituzioni scolastiche

Il Decreto Legislativo n. 61 del 13.04.2017, all'art. 4, comma 4, ha previsto che le istituzioni scolastiche di IP possano attivare, in sussidiarietà, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. L'art. 7, ai commi 1 e 2, ha previsto l'emanazione di un Decreto Ministeriale per la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di IeFP, nonché la stipula di Accordi tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali per definire le procedure di richiesta e le modalità organizzative di tali percorsi.

L'ultimo Accordo stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale è stato approvato con DGR n. 62 del 10/02/2022 ed è in via di rinnovo.

Con Decreto ministeriale del 17.05.2018 sono stati disciplinati proprio i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la

² “Quadro Nazionale delle Qualificazioni” (istituito con D.M. 8 gennaio 2018): dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

³ *European Qualification Framework*, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, che costituisce il Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente



realizzazione, in regime di sussidiarietà, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale. L'articolo 5 definisce l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP erogati dalle istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale, che possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di IeFP, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, previo accreditamento regionale. L'offerta in regime di sussidiarietà, comprese le misure per i raccordi tra i sistemi formativi, è erogata nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e delle dotazioni organiche relative al personale ATA.

Con Decreto Ministeriale n. 92 del 24.05.2018 è approvato il Regolamento che disciplina i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

2.5.1 I Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA)

I Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al DPR 263/12 e al Decreto interministeriale 12 marzo 2015, sono istituzioni scolastiche autonome, articolate in reti territoriali di servizio, dove si svolgono:

- percorsi di istruzione;
- interventi di ampliamento dell'offerta formativa;
- attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti.

I CPIA hanno autonomia simile a quella attribuita alle istituzioni scolastiche; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

Nell'ambito della loro autonomia e tenuto conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento, i CPIA realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di una certificazione attestante:

- il livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, di titoli di studio di primo e secondo ciclo (Istituti tecnici, Istituti professionali, Licei artistici);
- l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- il raggiungimento di un titolo di studio riguardante il livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del QNQ/EQF per la conoscenza delle lingue.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 12/03/2015, per favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale da parte di adulti in età superiore a quella prevista per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D. Lgs 76/2005 del Regolamento, i CPIA, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, possono realizzare raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di apprendistato ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi stabiliti in sede di Conferenza unificata, fermo restando la competenza delle Regioni in materia.

2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento

Il Repertorio regionale dell'offerta di IeFP è da intendersi corrispondente al Repertorio nazionale attualmente vigente, come disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR) adottato con Decreto interministeriale del 7 luglio 2020, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale



dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, del quale recepisce gli obiettivi formativi inerenti le competenze professionali.

Con DRG 191 del 10 aprile 2020 la Regione Abruzzo recepisce:

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2019 (Rep. Atti n. 155/CSR) riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedi e finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27.7.2011.
- l'Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 18.12.2019 9/210/CR 10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione personale.

Il Repertorio delle figure nazionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale, oggetto di recepimento, prevede 26 qualifiche di Operatore, articolate in 36 indirizzi, e 29 diplomi di tecnico, articolati in 54 indirizzi. Il documento è stato ridefinito ed aggiornato a livello nazionale secondo i seguenti criteri:

- in rapporto ai processi e alle aree di lavoro dell'Atlante del lavoro⁴ al fine di garantire lo stretto raccordo con le evoluzioni del mondo del lavoro e la necessaria correlazione con le classificazioni adottate dall'ISTAT, relativamente alle attività economiche (ATECO 2007) e alle professioni (Classificazione delle Professioni 2011);
- in coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3) al DM 30 giugno 2015 e dall'Allegato 2) al DM 8 gennaio 2018.

Gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto anno dell'istruzione e formazione professionale con le relative tabelle di equivalenza e correlazione sono stati ridefiniti secondo i seguenti criteri e modalità:

- specifica caratterizzazione identitaria dell'Istruzione e Formazione Professionale, riferita alla dimensione professionalizzante già a partire dal livello di Qualifica;
- assunzione dell'architettura e della logica delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018;
- maggiore specificazione e ampliamento delle dimensioni, con riferimento anche a quella digitale e di cittadinanza;
- richiamo agli atteggiamenti che ne favoriscono l'acquisizione e ai livelli di reciproca interconnessione;
- coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3) al DM 30 giugno 2015 e dall'Allegato 1) al DM 8 gennaio 2018;
- reciproca leggibilità con i saperi e le competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1 del Decreto del MIUR n. 92/2018 e all'Allegato 4 del medesimo Decreto, come integrato dall'Allegato 4-bis di cui all'Intesa del 10.09.2020 (Rep. Atti 155/CSR);
- semplificazione della progettazione formativa e dei processi di identificazione, validazione, riconoscimento e certificazione in ingresso degli apprendimenti nel caso di passaggio tra i percorsi del secondo ciclo.

⁴ <https://atlantelavoro.inapp.org/>



Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;
- delle competenze tecnico-professionali specifiche, caratterizzanti il contenuto della figura nazionale di riferimento.

Le competenze tecnico-professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali ricorsive e connotative, nonché le competenze di base e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.

In particolare, figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi in profili che aderiscono a particolari peculiarità territoriali (curvatura dei profili). Tali declinazioni devono comunque intendersi sempre come aggiuntive rispetto a quelle assunte come standard nazionale.

Il Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP è, pertanto, il riferimento principale a partire dal quale la Regione Abruzzo procederà, già dal 2026, a configurare specializzazioni regionali (curvature) che tengano conto delle esigenze del territorio, delle vocazioni e della domanda.

In effetti, il Repertorio deve sempre conservare un certo grado di flessibilità ed essere oggetto di aggiornamento continuo, anche tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro regionale e del processo di manutenzione del quadro nazionale delle figure e dei percorsi.

2.7 Figure normate

Nell'ambito del sistema dei percorsi, con riferimento alla figura di **Acconciatore** ed a quella di **Estetista**, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita attraverso il superamento dello specifico **esame abilitante** previsto dalla normativa di settore, al termine e previa frequenza del quarto anno di IeFP.

Il **quarto anno di IeFP** potrà concludersi, per gli aventi diritto, con un **doppio esame** gestito da **due Commissioni** diverse, come previsto di seguito:

- il primo ai fini dell'acquisizione del **Diploma Professionale di tecnico**;
- il secondo ai fini dell'**abilitazione professionale**, in conformità a quanto previsto ai sensi delle Leggi n. 174/2005 e n. 1/1990.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico dei trattamenti estetici", l'ammissibilità all'esame di specializzazione, finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista, rappresenta una possibilità **ulteriore** e non la finalità primaria od esclusiva della quarta annualità di IeFP.

Gli allievi risultati **non idonei** all'esame di Diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

2.7.1 Acconciatura

Gli esami finalizzati al rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 868 del 09.11.2007 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.03.2007, in attuazione della Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Approvazione del profilo Professionale e formativo dell'Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett. b) e al comma 6 dell'art.6 L.174/2005".

2.7.2 Estetica

Ai sensi della Legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di specializzazione con valore abilitante. Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della Legge n. 1/1990.

Per entrambe le suddette figure, con **DD. n.42/DPG010 del 23.04.2018**, le istituzioni formative interessate che hanno concluso l'erogazione delle IV annualità, sono autorizzate a predisporre l'esame per l'abilitazione. A tal fine, **presentano opportuna richiesta di costituzione della Commissione di esame di specializzazione al Servizio DPG025 - Servizio formazione e apprendimento permanente, Ufficio Gestione Politiche Formative, Tale comunicazione deve essere trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio Istruzione e Formazione professionale.**

2.8 Struttura dell'intervento formativo e articolazione dei percorsi

Gli interventi formativi del sistema IeFP si basano su una progettazione per competenze, strutturata in Unità di Apprendimento (UdA) e finalizzata alla personalizzazione dei percorsi attraverso il Progetto Formativo Individuale (PFI). Le UdA e il PFI contribuiscono alla costruzione del dossier individuale delle evidenze, finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Gli interventi formativi sono articolati in **Unità di Apprendimento (UdA)**, che compongono la struttura di base dell'azione formativa. Ogni UdA mira allo sviluppo delle competenze riferite agli standard di apprendimento delle figure e dei profili di qualifica o di diploma cui si riferisce lo specifico percorso, affinché siano mobilitate in un agire esperto e consapevole.

L'articolazione del percorso in UdA deve garantire lo sviluppo del profilo educativo, culturale e professionale di cui al precedente punto 2.6.

Il complesso delle UdA confluisce nel **progetto formativo individuale** dell'allievo che comprende, oltre all'articolazione degli interventi formativi e delle attività curricolari ed extracurricolari in UdA previste per l'intero gruppo e/o sottogruppi/ singoli allievi, incluse le esperienze formative in contesto lavorativo:

- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- risorse professionali impiegate (docenti/formatori; esperti; funzioni dedicate) e relativi compiti e responsabilità;
- tempi (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento e in rapporto alle strategie e ai contesti di apprendimento personalizzato e di sviluppo delle UdA);
- metodologie, strategie e contesti di insegnamento-apprendimento (formazione d'aula o in ambito lavorativo, laboratori, laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti - LARSA, ecc.);
- modalità, criteri, indicatori, pesi specifici di accertamento e valutazione;
- supporti e strumenti specifici utilizzati;
- eventuali crediti formativi, riconosciuti e conseguiti in contesti di apprendimento a carattere formale, informale e non formale.

I percorsi formativi di IeFP sono articolati in annualità. I soggetti attuatori devono garantire ai singoli allievi, nell'erogazione del percorso:

- **per i percorsi triennali** finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica, un **monte ore annuale di 1056 ore**, ovvero **3.168 ore complessive nel triennio**;



- per i percorsi annuali di quarto anno, finalizzati al rilascio di un diploma professionale di tecnico, un totale di 990 ore.

Per quanto riguarda la formazione in situazione lavorativa (FSL), nell'ambito del sistema di IeFP abruzzese, essa può essere erogata attraverso l'applicazione di diverse modalità didattiche, come indicato al paragrafo 2.9 e seguenti.

L'organizzazione della formazione in ambito lavorativo è concordata tra istituzione scolastica o OdF e soggetto ospitante (il datore di lavoro, nel caso dell'apprendistato), tenendo conto degli apprendimenti che possono essere conseguiti nell'ambiente di lavoro e delle esigenze specifiche del datore di lavoro; è disciplinata attraverso specifiche convenzioni o protocolli.

Nella sottoscrizione della convenzione con l'istituzione formativa, l'impresa ospitante si impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro affinché le competenze siano effettivamente agite; la realizzazione di tali modalità didattiche presuppone la stretta collaborazione delle figure del tutor formativo e del tutor aziendale. Le attività di apprendimento in contesto lavorativo sono realizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.9 Formazione in situazione lavorativa

Nel sistema di IeFP, sia per i percorsi ordinamentali che per quelli realizzati in modalità duale, la formazione in situazione lavorativa può essere realizzata attraverso le seguenti metodologie didattiche:

Percorsi ordinamentali

- Tirocinio curriculare;
- Alternanza scuola lavoro (ora PCTO)⁵.

Le attività di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro, come livello essenziale assicurato dalle Regioni (art. 16, co. 1, *lett. d*), del D.Lgs. n. 226/2005 e D.Lgs. n. 77/2005), svolte presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali, sono finalizzate a sviluppare, integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.

Percorsi in modalità duale

- Alternanza simulata;
- Alternanza rafforzata;
- Apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le diverse modalità di formazione in situazione lavorativa (sia per la modalità ordinamentale che per quella duale) sono attuate all'interno della durata complessiva del percorso formativo e sono obbligatorie per tutti gli allievi, nei limiti delle percentuali orarie previste nei paragrafi 2.11 e 2.12; le stesse possono essere svolte **anche al di fuori del periodo del calendario scolastico/formativo**, laddove giustificato dalle specifiche attività nei periodi/date non previsti dal relativo calendario.

Il progetto formativo individuale dell'allievo deve contenere specifica dichiarazione dello stesso in cui si afferma di essere favorevole allo svolgimento di attività nei **periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo**. Per gli allievi minorenni il progetto formativo individuale deve contenere specifica

⁵ Per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, co. 784, i percorsi in alternanza scuola-lavoro (curriculare) sono stati ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO). La predetta legge ha anche ridefinito i contingenti orari che prevedono, nel triennio, 90 ore nei licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali. I PCTO si possono anche svolgere, interamente o in parte, all'estero. I PCTO sono dunque percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro come prevista dal Decreto Legislativo n. 77/2005 e resa obbligatoria (con L. n. 107/2015) in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso.



dichiarazione dei genitori (o di chi ne ha la potestà genitoriale) in cui si autorizza lo svolgimento delle attività in oggetto nei periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo, opportunamente individuati.

Esse devono essere programmate assicurando la reale possibilità, anche per i docenti/formatori, di verificare che l'intervento sia conforme al progetto formativo e che l'allievo non sia utilizzato in attività difformi da quelle previste.

Il presidio del tutor formativo dovrà essere garantito attraverso una calendarizzazione delle visite.

Il tutor formativo e il tutor aziendale collaborano per garantire il successo formativo del tirocinio curriculare e delle attività di alternanza mediante l'esercizio degli specifici compiti.

Il tutor formativo ha il compito di:

- individuare, in accordo con i docenti/formatori delle aree culturali e tecnico professionali, le competenze, conoscenze e abilità utili alla definizione del piano di tirocinio;
- predisporre la documentazione necessaria per l'avvio del tirocinio, incluso il calendario;
- provvedere agli aspetti organizzativi e logistici;
- monitorare l'esperienza e la sua qualità e supportare gli allievi.

Il tutor aziendale ha il compito di:

- concorrere alla individuazione delle competenze da sviluppare nel corso del tirocinio;
- affiancare l'allievo/a durante l'esperienza favorendo l'acquisizione on the job delle abilità e delle competenze previste;
- osservare e valutare l'allievo/a in merito agli aspetti comportamentali, organizzativi e professionali, secondo gli strumenti concordati con l'ente di formazione;
- garantire la sicurezza sul lavoro dell'allievo/a in tirocinio e/o in un'esperienza formativa in alternanza/apprendistato.

Le attività di formazione in ambito lavorativo **devono svolgersi necessariamente presso aziende appartenenti a comparto/settore/area professionale coerenti con la qualifica** oggetto del corso e con mansioni in linea con il percorso formativo in atto.

Il Soggetto attuatore deve comunicare alla Regione Abruzzo la sede del tirocinio o dell'esperienza di alternanza di ciascun allievo, prima che lo stesso abbia inizio e, qualora si preveda di svolgere il tirocinio fuori dalla regione, è necessario richiedere apposita autorizzazione all'ufficio competente motivando le ragioni di tale richiesta.

2.10 Il modello di apprendimento duale nella leFP regionale

Il modello di apprendimento duale è un approccio formativo che integra, in maniera organica, formazione e lavoro, favorendo ulteriormente la transizione dei giovani dal mondo dell'istruzione/formazione al mondo del lavoro.

Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, tale modello è stato avviato dapprima in via sperimentale con la Legge n. 107/2015 e con l'Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Successivamente rafforzato con la Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), viene valorizzato in un'ottica di standardizzazione e di messa a regime dal Piano Nuove Competenze (Decreto Interministeriale 14/12/2021) e dalle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale", di cui al Decreto n.139 del 02/08/2022.

I percorsi realizzati in modalità duale si caratterizzano per una visione integrata del processo formativo, in cui la didattica e il momento applicativo sono interconnessi e i risultati di apprendimento sono frutto della combinazione tra la parte teorica in aula e le diverse formule di apprendimento pratico in situazione lavorativa.

La modalità di apprendimento duale si realizza attraverso:

- alternanza simulata;
- alternanza rafforzata;
- apprendistato duale ex art 43, Dlgs 81/2015 (cd. di “primo livello”).

2.10.1 Alternanza simulata

Percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l’istituzione formativa (ad esempio **impresa formativa simulata**⁶, **compiti di realtà**, ecc.) o nell’ambito di **visite in contesti produttivi aziendali**, di norma rivolti ad allievi/e di età inferiore ai 15 anni, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale.

Nell’ambito dell’alternanza simulata rientrano anche le ore laboratoriali per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA).

Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare nel limite massimo del 20% annuale i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze imprenditoriali.

2.10.2 Alternanza rafforzata

Si tratta di percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, da realizzarsi principalmente attraverso l’istituto del tirocinio curriculare. Nell’ambito dell’alternanza rafforzata viene inoltre ricompresa l’**impresa formativa**⁷, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit, interna o esterna all’istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli/delle allievi/e nell’erogazione di servizi o produzioni di beni.

I percorsi in alternanza rafforzata sono organizzati sulla base di **convenzioni tra l'istituzione scolastica o formativa e il soggetto ospitante**, che li regolamentano, alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del percorso ordinario (D. Lgs. n. 77/2005). Nell'ambito dei percorsi in alternanza rafforzata, la permanenza dei giovani in contesti lavorativi **non** si configura come rapporto di lavoro dal momento che i giovani mantengono lo status di studenti/allievi e l'istituzione formativa è responsabile dell'intero percorso.

2.10.3 L’apprendistato ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015

L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Nell’ambito del sistema duale, questa tipologia contrattuale consente di conseguire un titolo di studio formale mediante un’esperienza formativa svolta in parte in impresa (cd. formazione interna) e in parte presso un’istituzione scolastica e/o formativa (cd. formazione esterna).

⁶ Nell’impresa formativa simulata gli allievi svolgono attività funzionali a riprodurre i vari processi aziendali necessari a svolgere una commessa (dall’approvvigionamento delle materie prime al rapporto con i clienti). La commessa può essere proposta da un’impresa che opera nel settore/territorio di riferimento, oppure inventata dai docenti. Le imprese che collaborano nella maggior parte dei casi vengono chiamate “imprese madrine” e possono prestare il proprio supporto attraverso diverse modalità: dalle visite e docenze aziendali in cui illustrano agli allievi aspetti peculiari del loro lavoro, alla condivisione del proprio modello organizzativo e produttivo e di macchinari e strumenti, fino alla supervisione delle attività svolte dai ragazzi. Le attività dell’impresa formativa simulata si svolgono generalmente per un periodo definito nell’anno formativo e possono essere organizzate e realizzate anche attraverso l’utilizzo di un simulatore.

⁷ L’impresa formativa consente l’apprendimento di processi di lavoro reali, ricreando un contesto produttivo nell’ambito del contesto formativo. Esattamente come nell’impresa formativa simulata, gli allievi svolgono l’attività pratica nell’ambito dei vari processi aziendali necessari a realizzare una commessa, dall’approvvigionamento delle materie prime al rapporto con i clienti. **A differenza di quella simulata** però, gli allievi partecipano alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che saranno poi direttamente immessi sul mercato. La struttura dell’impresa formativa può trovarsi sia all’interno che all’esterno del Soggetto attuatore.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni **non** compiuti, possono acquisire una qualifica triennale e un diploma professionale attraverso il **contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**.

Tale tipologia contrattuale prevede la stipula di un **protocollo** tra il **datore di lavoro** e i **soggetti attuatori**, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, nonché le responsabilità reciproche dei soggetti coinvolti nel rapporto lavorativo (impresa, soggetto scolastico/formativo attuatore, allievo).

L'allievo inoltre sottoscrive un **piano formativo individuale** redatto dall'istituzione scolastica/formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Il piano costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato (per il format dedicato è possibile consultare la Guida operativa regionale in materia di apprendistato di cui alla DGR n.409 del 15 luglio 2019 e in particolare l'Allegato 4 della stessa).

La durata minima del contratto è di 6 mesi e non può essere superiore a:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica di IeFP;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di IeFP;
- 1 anno per il conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in possesso della qualifica professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.

All'interno dei percorsi di IeFP, assunto a base di calcolo il monte orario annuale dei percorsi formativi, la formazione esterna all'impresa, ovvero quella svolta presso l'istituzione formativa, non può essere superiore al **60%** per il primo e secondo anno e al **50%** per il terzo e quarto anno.

Per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al **10%** di quella che gli sarebbe dovuta rispetto agli omologhi qualificati di cui al CCNL applicato.

Per la certificazione delle competenze acquisite da parte dell'allievo è prevista la redazione di un **dossier individuale** da parte del tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo del soggetto attuatore.

Per ulteriori specifiche inerenti l'attivazione del percorso formativo in apprendistato di primo livello, si rinvia alla Guida operativa regionale in materia di apprendistato di cui alla DGR n. 409 del 15 luglio 2019 e smi.

2.11 Articolazione oraria dei percorsi triennali

L'**articolazione del monte ore annuale** da dedicare allo sviluppo degli apprendimenti per aree di competenza ed assi culturali e professionali dei percorsi triennali di IeFP, attivati dagli OdF, è la seguente:

Aree di competenza	Aree formative	I anno	II anno	III anno	Totale
Area competenze personali	Asse educativo e di cittadinanza ⁸	120	96	110	326
Area competenze culturali di base	Asse dei linguaggi	190	145	130	465
	Asse matematico	85	75	60	220

⁸ All'interno dell'asse sono previste anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in ingresso, potenziamento delle soft skill, educazione fisica

	Asse scientifico- tecnologico	120	90	60	270
	Asse storico-sociale- economico ed Insegnamento religione cattolica (IRC)	115	110	75	300
Area competenze tecnico- professionali (comuni, ricorsive e connotative)	Area professionale	426	540	621	1587
Totale		1.056	1.056	1.056	3.168

Tabella 1: Articolazione oraria percorsi triennali IeFP

Fermo restando il monte ore complessivo stabilito per il triennio in relazione a ciascun asse, è in capo all'autonomia dell'OdF la definizione di una diversa articolazione oraria, nel rispetto dell'intervallo percentuale di sviluppo delle competenze culturali di base e professionali, come da tabella seguente:

Aree formative delle competenze di base e professionali	Scostamenti ammessi nel triennio	Monte ore minimo ammissibile per Area nel triennio	Monte ore massimo ammissibile per Area nel triennio
Asse dei linguaggi	Riduzione □ 15% del valore dell'asse (pari a 70 ore nel triennio) Aumento □ 20% del valore dell'asse (pari a 93 ore nel triennio)	395	558
Asse matematico	Riduzione □ 10% del valore dell'asse (pari a 22 ore nel triennio) Aumento □ 15% del valore dell'asse (pari a 33 ore nel triennio)	198	253
Asse scientifico- tecnologico	Riduzione □ 20% del valore dell'asse (pari a 54 ore nel triennio) Aumento □ 25% del valore dell'asse (pari a 68 ore nel triennio)	216	338
Asse storico- sociale- economico ed insegnamento religione cattolica (IRC)	Riduzione □ 10% del valore dell'asse (pari a 30 ore nel triennio) Aumento □ 15% del valore dell'asse (pari a 45 ore nel triennio)	270	345
Area professionale	Riduzione □ 45% del valore dell'asse (pari a 714 ore nel triennio) Aumento □ 50% del valore dell'asse (pari a 794 ore nel triennio)	873	2.381

Tabella 2: Modalità di erogazione della formazione nei percorsi IeFP per l'acquisizione di qualifica

Tuttavia, qualora si renda necessario, l'istituzione formativa, nell'ambito della propria autonomia didattico/formativa, al fine di essere rispondente agli obiettivi di apprendimento degli allievi e senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, può prevedere un potenziamento (in termini di **ore aggiuntive**) di insegnamenti/attività, per le aree formative delle competenze di base e tecnico-professionali.

In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione alla Regione Abruzzo, evidenziando la precisa articolazione del percorso di potenziamento.

La formazione per aree formative, di cui alla **tabella 1**, può essere erogata attraverso diverse metodologie didattiche e in diversi contesti di apprendimento, nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati in **tabella 3**.

		MODALITÀ DIDATTICHE E RIPARTIZIONE ORARIA PERCORSO ANNUALE		
		I	II	III
TIPOLOGIA PERCORSI				
ORDINAMENTALE				
<i>Aula e/o Laboratorio</i>		Dal 90% al 100%	Dal 40% al 80%	
Formazione in situazione lavorativa	Tirocinio curriculare o ASL (PCTO) ⁹	/	Dal 15% al 25%	
LARSA		10% max (facoltativo)		
DUALE				
<i>Aula e/o Laboratorio</i>		Differenza tra durata totale del percorso annuale e durata della formazione in situazione lavorativa	Differenza tra durata totale del percorso annuale e durata della formazione in situazione lavorativa	Differenza tra durata totale del percorso annuale e durata della formazione in situazione lavorativa
Formazione in situazione lavorativa	<i>Alternanza simulata</i>	Dal 15% al 25% del percorso formativo annuale. In questa modalità rientrano anche i LARSA.	20% max della quota di alternanza rafforzata (facoltativo)	20% max della quota di alternanza rafforzata (facoltativo)
	<i>Alternanza rafforzata</i>	/	dal 30% al 50%	dal 30% al 50%
	<i>Apprendistato</i>	Standard definiti ai sensi e per gli effetti Dlgs. 81/2015	Standard definiti ai sensi e per gli effetti Dlgs. 81/2015	Standard definiti ai sensi e per gli effetti Dlgs. 81/2015

Tabella 3: Articolazione per modalità formative (percorsi triennali).

Nei percorsi in **modalità ordinamentale**, alla formazione in situazione lavorativa va sempre garantito, per le annualità successive alla prima, almeno il 15% della durata totale del percorso, nelle modalità tirocinio curriculare o PCTO.

Per quanto riguarda i percorsi in modalità duale per i soggetti extra diritto-dovere inseriti in un percorso per l'acquisizione di una qualifica, la formazione in situazione lavorativa dovrà essere realizzata **esclusivamente** in alternanza rafforzata o in apprendistato (entro i limiti di età stabiliti dal Dlgs. 81/2015).

Da parte degli allievi deve essere garantita la presenza effettiva di **almeno il 75%** delle ore di formazione previste dal piano formativo individuale.

Fatto salvo il monte ore annuale, l'articolazione oraria dei percorsi triennali attivati presso le istituzioni scolastiche accreditate è definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sulla base di criteri generali definiti in sede di Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

⁹ Per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, co. 784, i percorsi in alternanza scuola-lavoro (curriculare) sono stati ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO). La predetta legge ha anche ridefinito i contingenti orari che prevedono, nel triennio, 90 ore nei licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali. I PCTO si possono anche svolgere, interamente o in parte, all'estero. I PCTO sono dunque percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro come prevista dal Decreto Legislativo n. 77/2005 e resa obbligatoria (con L. n. 107/2015) in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso.

2.12 Articolazione oraria dei percorsi di IV anno

Il **monte ore totale** dei percorsi di **IV anno** (percorsi di diploma professionale di tecnico IeFP), pari a **990 ore**, è articolato nella tabella che segue.

Aree formative delle competenze di base e professionali	IV anno
Asse dei linguaggi	99
Asse matematico	99
Area storico-sociale-economico e IRC	148
Asse scientifico-tecnologico	149
Area professionale	495
Totale	990

Tabella 4: Articolazione oraria dei percorsi di Diploma tecnico IeFP

Fermo restando il monte ore complessivo stabilito per il percorso di IV anno in relazione a ciascun asse, è in capo all'autonomia dell'organismo di formazione la definizione di una diversa articolazione oraria, per gli assi delle competenze culturali di base e per l'area professionale, nel rispetto delle variazioni percentuali ammissibili, calcolate rispetto al complessivo monte ore annuale del percorso, così come indicate nella seguente tabella:

Assi/aree formative	Variazioni ammissibili rispetto al monte ore annuale (percorso non articolato)	Monte ore minimo ammissibile	Monte ore massimo ammissibile
Asse dei linguaggi	Min 5 % - Max 15 %	50	148
Asse matematico	Min 5 % - Max 15 %	50	148
Area storico-sociale e cultura religiosa	Min 10 % - Max 20 %	99	198
Asse scientifico-tecnologico	Min 10 % - Max 20 %	99	198
Area professionale	Min 41 % - Max 55 %	406	545

Tabella 5: Modalità di erogazione della formazione nei percorsi di Diploma IeFP

Qualora si renda necessario, l'istituzione formativa, nell'ambito dell'autonomia didattica/formativa, al fine di essere rispondente agli obiettivi di apprendimento degli allievi e senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, può prevedere un potenziamento (in termini di **ore aggiuntive**) di insegnamenti/attività, per le aree formative delle competenze di base e tecnico-professionali.

In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione alla Regione Abruzzo, evidenziando la precisa articolazione del percorso di potenziamento.

Il quadro orario per il quarto anno può essere distinto in percorso non articolato e percorso articolato:

- il percorso non articolato prevede in uscita **una sola figura professionale** di tecnico di IeFP;
- il percorso articolato prevede in uscita **diverse figure professionali** di tecnico di IeFP.

Nel caso del percorso articolato, le ore afferenti agli assi scientifico-tecnologico e professionale sono dunque suddivise in gruppi distinti, corrispondenti al numero delle figure professionali in uscita dal percorso formativo.

Le attività relative alle diverse aree formative delle competenze di base e professionali possono essere erogate attraverso diverse metodologie didattiche, nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati nella tabella di seguito:

MODALITÀ DIDATTICHE E RIPARTIZIONE ORARIA DEL PERCORSO ANNUALE		
IV		
TIPOLOGIA PERCORSI		
ORDINAMENTALE		
<i>Aula e/o Laboratorio</i>		Dal 50% al 80%
<i>Formazione in contesto lavorativo</i>	<i>Tirocinio o ASL (PCTO)</i>	20% min
<i>LARSA</i>		10% max (facoltativo)
DUALE		
<i>Aula e/o Laboratorio</i>		Differenza tra durata totale del percorso annuale e durata formazione in contesto lavorativo
<i>Formazione in contesto lavorativo</i>	<i>Alternanza simulata</i>	20% max della quota di alternanza rafforzata (facoltativo). In questa modalità rientrano anche i LARSA.
	<i>Alternanza rafforzata</i>	dal 30% al 50%
	<i>Apprendistato</i>	Standard definiti ai sensi e per gli effetti Dlgs. 81/2015

Tabella 6: Articolazione per modalità formativa (IV anno)

Nei percorsi in **modalità ordinamentale**, alla formazione in situazione lavorativa va sempre garantita almeno il 20% della durata totale del percorso, nelle modalità tirocinio curriculare o PCTO.

Da parte degli **allievi** deve essere garantita la presenza effettiva di **almeno il 75%** del monte ore complessivo del progetto formativo individuale.

L'articolazione oraria del monte ore annuale del quarto anno attivato presso le istituzioni scolastiche è definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sulla base di criteri generali definiti in sede di Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, fatto salvo il monte ore di insegnamento minimo annuale di 990 ore.

2.12.1 Percorsi di iv anno articolati

Ogni **percorso articolato** deve essere realizzato in gruppi distinti per le diverse figure in uscita per almeno il 50% del monte orario della formazione erogata per l'asse scientifico-tecnologico (sono escluse le ore in ambito lavorativo) e garantire comunque la prevalenza di ore dell'area professionale rispetto alle altre aree/assi formativi.

Se il monte ore di insegnamento per il percorso di IV anno **non articolato** deve essere **almeno di 495 ore**, che corrispondono al minimo di formazione in aula previsto (50% di 990), il monte ore minimo della docenza per ogni percorso **articolato** è dunque elevato a 495+50% di ore calcolate secondo la predetta modalità.

2.13 Requisiti del personale docente

Le attività educative e formative nell'ambito dei percorsi di IeFP devono essere affidate a personale docente, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 566 del 30.06.2015 e in conformità al vigente CCNL sulla formazione professionale, ovvero:

a. docenze concernenti i saperi e le competenze di base, assicurate da parte di:

- soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado;



- soggetti in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale specialistica nuovo ordinamento, inerente l'area di competenza);

b. docenze concernenti le discipline tecnico-professionali e le attività di laboratorio, assicurate, alternativamente, da:

- soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno 5 anni;
- soggetti in possesso di uno specifico attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della L. n. 845/1978 e dalla L.R. n. 111/1995, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno 7 anni;
- soggetti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 10 anni nel settore professionale di riferimento, in ragione di specifiche competenze richieste nel medesimo settore.

Il personale docente assegnato ai percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche verrà individuato nell'ambito della dotazione organica di ciascun istituto, definito sulla base della normativa nazionale di riferimento e in applicazione dei CCNL di comparto. In ogni caso si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra Regione eUSR.

2.14 Le attività di coordinamento e monitoraggio

Le attività di coordinamento devono coprire un monte orario minimo di 100 ore per ogni annualità dei percorsi. Le attività di tutoraggio devono coprire un monte orario minimo di 400 ore per ogni annualità dei percorsi.

Tali attività possono essere svolte, in parte, anche come attività di back office.

Le attività **amministrativo-gestionali** (es. coordinamento, segreteria, ecc.) e di **tutoraggio** vengono svolte comunque, anche dopo il termine dello svolgimento delle attività didattiche/formative.

I requisiti per la figura del tutor sono equiparati a quelli richiesti ai soggetti di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.13.

Per quanto riguarda le attività di coordinamento e tutoraggio nei percorsi di IeFP svolti in sussidiarietà nelle istituzioni scolastiche, si rinvia a quanto definito nell'Accordo tra Regione eUSR per l'Abruzzo.

2.15 Calendario dei percorsi

Per l'attivazione dei percorsi formativi di IeFP, la Regione emana avvisi pubblici per la selezione di candidature da parte degli organismi di formazione accreditati alla macrotipologia "obbligo d'istruzione/obbligo formativo".

A partire dal 2026 la pubblicazione degli Avvisi sarà effettuata con una tempistica tale da consentire l'avvio delle attività in coerenza con il calendario scolastico.

2.16 Formazione delle classi e selezione degli allievi

Il numero degli allievi in accesso alla prima annualità è definito dall'Avviso di riferimento e sarà stabilito coerentemente ai requisiti di accreditamento.

Per la selezione degli allievi, laddove il numero delle richieste risulti superiore al numero dei posti, l'OdF dovrà procedere con un colloquio motivazionale e con un test attitudinale.

E' possibile inserire anche un certo numero di uditori compatibilmente con la capienza delle aule.

Le attività sono considerate utilmente e regolarmente avviate **dal primo giorno di attività formativa d'aula** (fa fede il registro presenze attività d'aula) qualora al raggiungimento della **trentesima ora/corso** sia stato



effettivamente frequentato **almeno il 75% del monte ore allievo complessivo, per entrambe le tipologie di percorso** (triennali e IV° anno). Tale disposizione è applicata anche ai percorsi dell'annualità 2025-2026.

Al fine di assicurare a tutti gli iscritti di completare l'acquisizione delle competenze del secondo ciclo di istruzione correlate all'annualità formativa di riferimento, nonché l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, il soggetto attuatore, una volta avviata l'attività formativa, è tenuto in ogni caso a garantire la regolare prosecuzione del percorso formativo fino alla sua completa conclusione, anche a fronte di eventuali ritiri o dimissioni in corso d'anno.

Nel rispetto del numero massimo previsto, sono possibili ingressi in tutte le annualità di nuovi candidati, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore può riconoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo prescelto, secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 3.5 e 3.8. **Non è consentita ad uno stesso allievo/partecipante la contemporanea iscrizione a più percorsi.**

Per quanto riguarda i criteri di formazione e la consistenza numerica degli alunni per classe negli Istituti professionali, gli stessi sono disciplinati dall'art. 8 del Decreto 17.05.2018; di conseguenza, fermo restando quanto precisato dal medesimo decreto, sul punto si rinvia a quanto definito nell'Accordo tra Regione e USR.

[2.17 Modalità di selezione delle proposte progettuali](#)

Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, i percorsi di IeFP sono attivati sulla base:

- di candidature presentate da Organismi di Formazione in risposta ad Avvisi emanati dalla Regione Abruzzo;
- di richieste da parte delle istituzioni scolastiche secondo le modalità definite nell'Accordo tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale.

Le candidature relative ai percorsi formativi vengono selezionate dal competente Servizio regionale secondo la procedura valutativa descritta nell'Avviso pubblico che tenga conto anche delle regole che disciplinano l'accesso ai fondi che finanziano le attività.

3. MODALITA' DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali (IP) in regime di sussidiarietà, si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra Regione eUSR.

3.1 Adempimenti preliminari all'avvio delle attività

Una volta approvate le graduatorie in esito agli avvisi pubblici, il Responsabile del Servizio regionale competente provvede alla predisposizione e alla notifica degli atti di concessione di sovvenzione.

Con l'atto di affidamento viene comunicato anche il Codice Unico di Progetto (CUP) che deve essere inserito su ogni atto/comunicazione successiva, sia dall'Amministrazione che dall'affidatario.

Il circuito finanziario viene indicato nell'Avviso pubblico, tenuto conto delle regole che disciplinano l'accesso ai fondi che finanziano le attività.

Il Soggetto attuatore, in ogni caso, è tenuto:

- a presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'importo ammesso per ogni annualità;
- a vidimare i registri presenza.

3.2 Modalità di tenuta dei registri

I registri sono documenti fondamentali ai fini dell'attestazione dell'avanzamento fisico delle azioni finanziate e della successiva erogazione del finanziamento, in quanto consentono di attestare la corrispondenza tra la fase attuativa e quella progettuale e l'orario, le presenze dei partecipanti e quelle del personale impegnato, a vario titolo, nelle attività formative.

I registri hanno valenza di atto pubblico. Eventuali cancellature, quando necessarie, devono essere effettuate ~~barrando~~ la parola o il testo da cancellare in modo che sia visibile ciò che viene cancellato. Non sono ammesse abrasioni o altre modalità di cancellatura. Il registro è il documento principale di giustificazione della spesa e, pertanto, la non disponibilità del registro non consente l'accesso al rimborso.

I registri devono essere regolarmente vidimati in ogni pagina, dall'Ufficio regionale competente e devono essere predisposti sulla base dei format di volta in volta indicati.

Eventuali spazi bianchi nella sezione riservata alle firme devono essere sbarrati orizzontalmente. Eventuali cancellazioni devono consentire la lettura delle scritturazioni precedenti. Tutti i campi vanno compilati per esteso e non sono ammesse le virgolette di ripetizione.

3.3 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione

Ai fini dell'individuazione dei destinatari del percorso, per la prima annualità dei percorsi triennali e dei percorsi di IV anno di IeFP, gli Organismi di Formazione, salvo diverse disposizioni degli Avvisi pubblici, devono prevedere la pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione dei destinatari che indichi quanto meno:

- le finalità del percorso;
- la denominazione della figura professionale e l'attestazione rilasciata in esito al percorso;
- la sede di svolgimento delle attività;
- la durata in termini di monte ore e di annualità;
- i contenuti e l'articolazione sintetica del percorso;
- il numero dei beneficiari ammessi (allievi ed eventuali uditori);



- i requisiti di accesso al percorso ed i criteri di selezione qualora le domande pervenute siano in numero maggiore rispetto ai posti disponibili;
- le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione al percorso;
- i recapiti dell'Organismo di Formazione.

Con particolare riferimento ai termini per la presentazione della domanda di iscrizione al percorso, viste la tipologia e le finalità dei percorsi di IeFP, l'Avviso dovrà prevedere un termine di presentazione delle candidature precedente all'avvio dell'attività formativa in senso stretto ma dovrà, altresì, **garantire la possibilità di accogliere ulteriori iscritti** anche oltre i predetti termini, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo paragrafo 3.5.

A seguito dell'individuazione dei beneficiari è possibile dare avvio alle attività formative in senso stretto la cui durata di realizzazione (calcolata dall'avvio dell'attività formativa fino alla verifica degli esiti) viene esplicitata nel pertinente avviso pubblico.

Il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente e al Servizio competente in materia di vigilanza e controllo, l'avvio delle attività formative entro il giorno precedente e a trasmettere l'elenco degli allievi destinatari delle azioni formative, utilizzando, rispettivamente, i moduli allegati alle presenti Linee guida.

Entro la duecentesima ora/corso dell'annualità di riferimento, l'Organismo di Formazione è tenuto a redigere il progetto formativo individuale dell'allievo che deve essere tenuto agli atti nel rispetto e nelle modalità previste dalla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).

Tutte le iniziative formative comportano l'obbligo della frequenza da parte dei destinatari.

Le attività formative potranno svolgersi sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Il limite massimo di ore settimanali delle attività formative è pari a 40, distribuite fino a un massimo di 6 giorni di lezione a settimana, con un limite giornaliero non superiore a 8 ore. L'ora di lezione è stabilita in 60 minuti.

L'orario settimanale delle azioni formative destinate ad eventuali soggetti svantaggiati è articolato in modo da consentire la più assidua frequenza delle lezioni.

Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne in occasione di visite di studio ecc. non possono essere contabilizzate quali ore effettive di formazione.

Eventuali **entrate in ritardo e uscite anticipate degli allievi/partecipanti** sono ammesse solo se giustificate per iscritto e – nel caso di minori – da chi esercita la potestà genitoriale. I ritardi e le uscite anticipate vanno rilevati sui registri presenza. Qualora l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata eccedano un'ora, verranno rilevate solo le ore di effettiva presenza come risultanti dalle firme apposte nel registro.

Per ciascuna annualità dei percorsi, l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione di almeno due incontri annui con le famiglie degli allievi.

I controlli, sia documentali che in loco, e la vigilanza sono effettuati dagli Uffici preposti del Dipartimento DPG.

Il soggetto attuatore è tenuto a relazionare mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, sulle attività svolte, sulle presenze degli allievi/partecipanti, sulle nuove ammissioni e sulle dimissioni, sui tirocini, le visite guidate, i lavori di gruppo e individuali utilizzando l'apposito format allegato al presente documento. La relazione mensile deve indicare contestualmente oltre gli orari delle lezioni in sede relativi allo stesso mese, le attività da tenersi fuori sede nel mese successivo.

Eventuali variazioni del calendario limitate ad alcuni giorni, così come eventuali sospensioni delle attività di durata inferiore a 3 giorni, devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente, al più tardi entro la prima ora di variazione/sospensione.



Su formale richiesta del soggetto attuatore, motivata da obiettive e circostanziate cause di forza maggiore, il Responsabile del Servizio regionale competente può concedere una o più proroghe, **fino al limite massimo di 30 giorni**, oltre il termine massimo fissato per il completamento delle attività.

La conclusione della singola annualità deve essere comunicata entro 10 giorni dalla fine delle attività formative al Responsabile del Servizio regionale competente, utilizzando l'apposito allegato al presente documento.

I percorsi si concludono con l'esame finale, disciplinato al successivo paragrafo 3.8.3, cui consegue il rilascio di apposito attestato da parte della Regione. Il **verbale dell'esame finale**, redatto secondo il format allegato alle presenti Linee guida, deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione d'esame.

3.4 Sospensione delle attività

Una variazione importante del calendario ed eventuali sospensioni di durata superiore a 3 giorni, dovute ad eccezionali ragioni, vanno autorizzate, ad esclusione di quelle dovute a calamità naturali la cui sospensione è disciplinata direttamente dai provvedimenti delle autorità competenti. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere presentata all'Ufficio competente e da questi autorizzata in via preliminare.

Nel caso di mancata risposta **entro 10 giorni**, trova applicazione il principio del silenzio/assenso. La sospensione non può essere protratta oltre la durata autorizzata se non per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario e preventivamente comunicate al Servizio regionale competente

3.5 Variazioni allievi: assenze, dimissioni e inserimenti

In analogia a quanto stabilito con D.P.R. 22.06.2009, n. 122 (art. 14, co. 7), per procedere all'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, per ciascun allievo, è richiesta una frequenza minima del 75%. Tuttavia le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione possono stabilire – per casi eccezionali – motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe e/o dell'organo collegiale dei formatori, la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati per l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale.

Nei percorsi attivati in apprendistato duale, ai sensi dell'art. 8 del DI 12 ottobre 2015, per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l'apprendista – al termine del percorso – deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di formazione interna e il 75% delle ore di formazione esterna. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza del 75% del monte ore, sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale, costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dalla valutazione finale e la non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale.

In tali casi deve essere redatta una relazione, sottoscritta da tutti i docenti/formatori e dal tutor del corso, che – unitamente all'eventuale documentazione giustificativa della gravità ed eccezionalità del caso (ad esempio in caso di malattia e/o gravidanza a rischio ecc. documentate da certificati medici) – deve essere allegata agli atti del corso e riportata sul verbale di fine corso. **In tale ipotesi, l'istituzione formativa è sempre tenuta al rilascio di una certificazione parziale delle competenze comunque acquisite durante il percorso.**

Nell'ambito di ciascuna annualità è altresì ammissibile l'**inserimento di nuovi allievi** all'interno dei percorsi, nel limite massimo **del 50%** delle ore totali dell'annualità, ad **eccezione della terza annualità**, per la quale l'inserimento può avvenire in qualunque momento, **anche al di là del 50%** delle ore totali dell'annualità, previa valutazione dei crediti formativi dell'allievo acquisiti in precedenti esperienze didattiche e/o formative.

Le modalità di accertamento del **credito formativo** saranno definite dalla Commissione di valutazione deputata, anche attraverso diverse modalità differenti dalle tradizionali prove orali e/o scritte, comprese forme di



osservazione diretta dell'attività del soggetto coinvolto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato e devono riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenze.

Con riferimento agli Istituti professionali, gli ulteriori criteri per la determinazione del credito formativo sono definiti dall'Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli **OdF** la modalità di accertamento dei crediti formativi è rimessa ad un'apposita Commissione interna che dovrà stabilire la metodologia che adotterà a tale scopo.

In caso di inserimento dello studente/allievo durante il corso dell'annualità, il minimo del 75% delle ore di presenza effettiva da garantire è calcolato a partire dal momento del suo inserimento, tenuto conto del residuo monte orario annuale personalizzato.

Tutta la documentazione inerente l'inserimento di nuovi allievi, sottoscritta dai docenti/formatori e dal tutor, deve essere allegata agli atti del corso.

Limitatamente agli OdF, **entro 5 giorni** successivi all'inserimento del nuovo allievo, il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Regione.

Nel caso di **candidati esterni**, ammissibili secondo le predette modalità, la domanda di ammissione all'esame finale deve essere presentata direttamente all'istituzione scolastica/formativa interessata.

In caso di passaggio tra sistemi formativi trovano attuazione le disposizioni di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.05.2018 (Rep. Atti n. 100/CSR), da ultimo integrato dall'Accordo in CSR del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 156/CSR), nonché dell'Accordo tra Regione e USR dell'Abruzzo vigente citato (DGR 62 del 10 febbraio 2022), recante le modalità realizzative dei percorsi formativi svolti in regime di sussidiarietà. In tal caso, le istituzioni scolastiche/formative possono utilizzare l'apposito allegato alle presenti Linee guida (Allegato 12).

3.6 Gestione dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)

L'articolazione dei percorsi può prevedere la realizzazione di laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA). Essi possono essere utilizzati per i seguenti gruppi di destinatari (cfr. Tabella 7):

- gruppi di livello omogeneo, riferiti ad allievi con necessità di recupero o di approfondimento lungo il percorso formativo;
- allievi o gruppi di allievi in fase di passaggio tra sistemi formativi;
- allievi o gruppi di allievi non inseriti nei percorsi strutturati di durata triennale e quadriennale, ma inseriti in progetti *ad hoc*, a fini motivazionali o di orientamento, che presuppongono una forte innovazione metodologica, didattica e organizzativa nonché la previsione di specifiche fonti di finanziamento.

Tipologia	Destinatari	Finalità
LARSA di supporto al percorso	Allievi iscritti al percorso di qualifica/diploma	allineare la preparazione degli allievi attraverso attività di recupero o di potenziamento delle competenze
LARSA per la gestione dei passaggi tra sistemi formativi	Allievi iscritti ad un percorso di istruzione o formazione o formalmente ritirati, che desiderano passare ad altra istituzione scolastica e/o formativa	favorire il passaggio di allievi tra indirizzi e percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (e viceversa)
LARSA per i percorsi destrutturati	Allievi a forte rischio di dispersione, in situazione di difficoltà e deprivazione formativa e lavorativa	recuperare allievi dispersi offrendo loro opportunità di rimotivazione, ri-orientamento, reinserimento in un percorso di istruzione o formazione o

		di inserimento lavorativo
--	--	---------------------------

Tabella 7: Articolazione per modalità formativa IV anno

Per i **LARSA di supporto al percorso** ogni allievo deve poter fruire del numero di ore previsto per ogni annualità, secondo un piano personalizzato. Si fa presente che anche i LARSA possono essere realizzati sotto forma di unità di apprendimento (UdA), prevedendo l'elaborazione di un compito/prodotto o la risoluzione di un problema.

I **LARSA per la gestione dei passaggi tra percorsi formativi** sono progettati per consentire il passaggio da un sistema all'altro, mediante il confronto tra le acquisizioni già ottenute (competenze, conoscenze e abilità) e quelle previste dal percorso di destinazione, al fine di individuare l'area di completamento. Ciò prevede un orientamento permanente, la registrazione delle motivazioni dell'allievo, l'analisi del punto di partenza e del punto di arrivo, il confronto delle situazioni (attese/reali), la definizione di un piano di formazione tramite laboratorio.

La progettazione relativa a tale tipologia di LARSA dovrà specificare:

- l'area formativa di riferimento;
- gli obiettivi formativi da perseguire;
- le attività didattiche proposte;
- i docenti/formatori coinvolti;
- i tempi previsti;
- le modalità di valutazione.

Per **allievi a forte rischio di dispersione**, la Regione potrà prevedere anche la realizzazione di azioni di recupero personalizzato di compensazione e riequilibrio culturale (percorsi destrutturati) allo scopo di riallineare la preparazione dell'allievo ai livelli qualitativi richiesti per l'accesso (per coloro che non possiedono la preparazione iniziale necessaria) o per il processo formativo nel suo insieme (per coloro che si trovano in condizione di difficoltà lungo il percorso di apprendimento).

3.7 Tutela della salute e della sicurezza

I soggetti attuatori dei percorsi di IeFP sono tenuti a dare applicazione nei confronti degli allievi frequentanti - tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative - quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 art. 2, co. 1, *lett. a)* e *lett. aa)* e ss.mm.ii., sia durante le attività formative presso l'istituzione scolastica/formativa, che durante la permanenza dei giovani nei contesti lavorativi per il periodo di tirocinio, alternanza/PCTO, di alternanza simulata o rafforzata e di apprendistato.

3.8 Valutazione degli apprendimenti

Il riferimento prioritario dell'attività valutativa è rappresentato dalle competenze, ovvero dalle comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità¹⁰ acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. La valutazione delle competenze comprende, pertanto:

- la valutazione delle conoscenze e abilità per aree culturali e tecnico professionali;

¹⁰ Per la definizione delle **conoscenze** e **abilità** si fa rinvio all'Allegato A dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR) ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.



- la valutazione delle conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale;
- la valutazione del comportamento.

3.8.1 Principi e strumenti della valutazione

I criteri metodologici per una corretta valutazione della competenza sono:

- riferimento esplicito e sistematico alle **situazioni di apprendimento** (attività, esperienze, azioni) che lo studente ha svolto in riferimento alla specifica competenza, ricordando che per ogni competenza occorre almeno un prodotto reale elaborato a tale scopo dallo studente, con riferimento anche al tirocinio che include la valutazione da parte dei tutor dell'organizzazione partner;
- analisi delle diverse **performance dell'allievo** (prodotti, comportamenti, riflessioni, maturazioni) viste in rapporto ad una rubrica di competenza che preveda descrittori distinti per livelli (almeno tre) espressi in modo da poter essere compresi dallo studente/allievo e dalla famiglia (es: basilare; adeguato; eccellente).

Nell'utilizzo di schede di valutazione, nel caso in cui il livello di performance relativo a specifiche competenze risulti parziale oppure assente, si segnaleranno in apposito campo "note" ulteriori elementi utili alla comprensione della valutazione. In tal modo, per ogni competenza mirata, si otterrà una rubrica specifica propedeutica alla **fase della certificazione**, nel momento in cui ciò è richiesto o risulti utile e necessario.

Per quanto riguarda gli **apprendimenti**, l'OdF o l'istituzione scolastica adotta un "pagellino" (oppure il Documento di Valutazione Periodica) da rilasciare al termine di ogni scadenza rilevante del percorso (fine ciclo) e comunque ad ogni anno. Tale documento prevede giudizi espressi numericamente riferiti a ciascuno degli assi culturali previsti oltre che per l'area professionale; inoltre prevede un giudizio sul comportamento o condotta dell'allievo destinatario.

Il **pagellino di fine anno**, approvato formalmente dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe, ha valore ai fini della prosecuzione degli studi del candidato che, in presenza di un risultato positivo, ha diritto di iscrizione all'anno successivo anche presso strutture diverse da quella fino a quel momento frequentata. Il pagellino di fine percorso ha valore di accesso alle prove di accertamento finale e indica il punteggio che il candidato porta con sé all'esame stesso; tale accesso è peraltro consentito solo ai candidati che abbiano un riscontro positivo.

Nei percorsi IeFP, a titolarità degli Organismi di Formazione, non è previsto il debito scolastico, poiché tutta l'attività è gestita nella forma della personalizzazione, mentre i LARSA possono essere attivati in ogni momento del percorso formativo, in corrispondenza delle necessità effettivamente evidenziate dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe.

3.8.2 La certificazione delle competenze

Per quanto riguarda i traguardi formativi generali, ogni percorso formativo svolto anche parzialmente nel sistema educativo regionale conduce alla **certificazione delle competenze**, rilasciata utilizzando l'Allegato 7 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2019 e in relazione ai traguardi formativi del medesimo Accordo.

Al termine del percorso triennale e quadriennale viene rilasciata la **certificazione delle competenze** del percorso formativo, unitamente alla **certificazione finale** che viene formalizzata attraverso il rilascio dell'attestato previsto per la qualifica o per il diploma professionale, di cui ai format allegati al presente documento, redatti in conformità ai corrispondenti modelli allegati all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 01 agosto 2019.

3.8.3 L'esame finale

La Qualifica e il Diploma professionale di un percorso di istruzione e formazione sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale ed europeo, ai sensi del Quadro nazionale delle Qualifiche (QNQ).

In particolare, il D.Lgs. n. 226/2005 prevede che gli allievi, a conclusione dei percorsi di durata triennale o quadriennale, sostengano un **esame finale**. Per quanto riguarda i **risultati di apprendimento** oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2019 prevede -in forma unitaria- l'acquisizione di tre tipologie di competenza: competenze personali, culturali di base e tecnico-professionali comuni/ricorsive e connotative.

In linea con questi elementi, va definita la metodologia per gli esami finali attraverso la quale la valutazione degli esiti viene realizzata verificando nei candidati sia la capacità di ripetere specifici contenuti sia, soprattutto, la capacità di mobilitarli a fronte di compiti e problemi tratti dalla realtà.

Il candidato viene presentato all'esame dall'istituzione scolastica/formativa con un **punteggio di ammissione**, che tiene conto del suo rendimento e del comportamento maturato nell'intero percorso formativo. Inoltre, l'allievo si presenta all'esame con il corredo del suo **portfolio**, relativi a UdA e prodotti professionali particolarmente significativi per il discente, che ne evidenzino le competenze raggiunte.

L'**articolazione dell'esame**, di norma **della durata di due giorni**, prevede le seguenti tipologie di prova:

- prova esperta/tecnica¹¹;
- prova orale.

La centralità e l'importanza attribuita alla prova esperta/tecnica trova riscontro nella definizione dei **punteggi** ad essa collegati, unitamente alla prova orale e alla valutazione complessiva del percorso formativo, ovvero:

- prova esperta/tecnica: 50 punti;
- prova orale: 30 punti;
- curriculum del percorso formativo di qualifica e/o diploma: fino ad un massimo di 20 punti.

Nell'ambito dei 100 punti assegnabili agli allievi, la Commissione può **attribuire fino ad un massimo di 5 punti** all'allievo che:

- si sia particolarmente distinto nel percorso triennale;
- nella prova esperta/tecnica abbia conseguito 45 punti e/o al colloquio orale 25 punti;
- si sia distinto nelle esperienze lavorative con giudizio positivo da parte del tutor;
- si sia distinto in attività extrascolastiche (quali partecipazione a concorsi o manifestazioni);
- abbia frequentato almeno il 90% delle attività;
- altri elementi individuati a giudizio della Commissione.

La **prova esperta/tecnica** ha lo scopo di fornire evidenze delle competenze di base e tecnico - professionali maturate durante il percorso scolastico/formativo attraverso l'**elaborazione/realizzazione di un prodotto/servizio significativo**.

Essa è distinta in **tre elementi sequenziali**:

- redazione di una **scheda di lavoro**;
- **progettazione e realizzazione del prodotto/servizio**, con verifica/collaudato e consuntivo;
- elaborazione relativa agli aspetti scientifici e tecnologici della prova.

¹¹ I contenuti della prova esperta/tecnica sono demandati alla commissione di valutazione dell'istituzione formativa competente



È compito dell'istituzione scolastica/formativa predisporre la prova, articolata nei tre suddetti elementi ed elaborata facendo riferimento alle competenze tecnico professionali comuni, ricorsive e connotative della figura professionale, oltre che alle competenze di base.

Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici *output* di figura o indirizzo di figura.

La **prova orale** è inerente alle materie curriculari, con particolare rilevanza degli argomenti afferenti alla tipologia di qualifica/diploma da conseguire.

Il **punteggio minimo** per il superamento dell'esame e il conseguimento dell'idoneità di qualifica/diploma professionale è di **60 punti su 100**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia ulteriormente alle disposizioni del previsto Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

3.9 La commissione di valutazione dell'esame finale

Per la **costituzione della Commissione d'esame** l'istituzione scolastica/formativa, **60 giorni** prima della data programmata per la prova d'esame, avanza specifica richiesta al Responsabile del Servizio regionale competente, fornendo i nominativi dei commissari designati.

La Commissione d'esame è costituita presso la sede dell'istituzione scolastica/formativa, in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in relazione ad una specifica figura/indirizzo di figura relativi ad una qualificazione professionale. In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più figure/indirizzi di figura relativi ad una qualificazione professionale.

La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le istituzioni scolastiche e/o formative o loro sedi.

La **Commissione** è validamente costituita con riferimento alle seguenti **risorse minime**:

- un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;
- tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.

La Commissione può essere integrata, a discrezione dell'istituzione formativa, dal tutor didattico/formativo o dal coordinatore del corso.

La determinazione finale complessiva d'esame del punteggio in centesimi, relativa all'attribuzione della Qualifica/Diploma è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Ai fini della validità delle attività della Commissione, è prevista solo l'assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione.

Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispondente specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari di cui al precedente punto b).

In sede di **riunione preliminare**, su proposta dell'istituzione formativa, la Commissione definisce:



- l'articolazione, le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, nell'ambito del calendario d'esame; i criteri di elaborazione e valutazione delle prove;
- i criteri di attribuzione di ulteriori 5 punti aggiuntivi, quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore del profilo complessivo del candidato;
- le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA;
- le modalità organizzative e di svolgimento dello scrutinio finale e della pubblicazione dei risultati d'esame.

Le suddette deliberazioni sono formalizzate su apposito **verbale**, firmato dal Presidente e dai Commissari. Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto; i verbali devono essere parimenti distinti.

In caso di impedimenti dovuti a circostanze eccezionali che non possono consentire all'allievo di partecipare all'esame finale, è consentito alla Commissione di valutazione di potersi successivamente autoconvocare alla prima data utile e, comunque, entro e non oltre l'inizio del successivo anno scolastico/formativo di riferimento, al fine di consentire all'allievo di poter sostenere l'esame finale.

Limitatamente agli OdF, sono a carico dell'istituzione formativa il rimborso delle spese di viaggio (documentate a partire dai 10 chilometri dal comune sede di residenza della persona impiegata), di vitto e di alloggio (nel caso di trasferte al di fuori del comune sede di residenza superiori agli 80 chilometri). L'importo dei rimborsi del carburante è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'Automobile club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it.

In caso di **svolgimento dell'attività lavorativa presso gli Istituti professionali di Stato** le connesse spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico della Regione Abruzzo.

I dipendenti regionali, nominati quali Presidenti di Commissione, svolgono le attività di pertinenza in orario di servizio.

3.10 Modalità di passaggio tra sistemi formativi

Le modalità di passaggio tra i sistemi formativi di IP e IeFP sono disciplinate dall'articolo 6 dell'Accordo tra Regione e USR, sottoscritto in data 17 febbraio 2022.

3.11 Gli allievi con disabilità¹² e con bisogni educativi speciali

La finalità generale dei percorsi di IeFP è quella di garantire gli standard descritti in termini di competenze, con riferimento sia alle competenze di base che a quelle trasversali e professionali.

Il raggiungimento degli standard potrà avvenire, secondo il **principio della personalizzazione**, che prevede la **valorizzazione delle competenze di ciascuno**, anche attraverso l'introduzione di misure di sviluppo o recupero degli apprendimenti.

In questo quadro di riferimento, i percorsi che accolgono **allievi con disabilità** e con **bisogni educativi speciali (BES)** sono chiamati ad accentuare il peso del principio metodologico della personalizzazione, attraverso la delineazione di **strumenti e percorsi mirati**. In questo modo, l'organizzazione formativa prende in carico tutti i bisogni educativi - anche quando non riconducibili a specifiche sindromi - e dunque non certificabili. Anche questi bisogni, infatti, devono trovare spazio dentro una progettazione globale e centrata sulla persona.

Rilevante è l'esempio dei **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, situazioni riguardo alle quali occorre progettare interventi che prevedano misure dispensative e compensative.

¹² Per disabilità si intende la certificazione INPS, ai sensi della Legge 104/92. Tutto ciò che non rientra nella certificazione è da considerare "BES"



Per ogni **allievo con disabilità** occorre mettere a punto un **piano educativo individualizzato (PEI)**, secondo la normativa vigente.

La progettazione dei percorsi individualizzati ha come indispensabile premessa l'adozione, da parte dell'istituzione scolastica/formativa, del **documento di valutazione funzionale** dell'allievo, redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare (ex D.Lgs. n. 66/2017), utilizzando il sistema di classificazione ICF (*International Classification of Functioning*) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Altresì la costituzione di una “**equipe multidisciplinare**” – composta da uno specialista in neuropsichiatria, un docente/formatore, un docente di sostegno (ove presente) e dal dirigente scolastico e/o responsabile dell'istituzione formativa – è parte essenziale della procedura da attivare per la presa in carico degli allievi con disabilità¹³.

L'equipe multidisciplinare educativa/formativa, sulla base della valutazione funzionale elabora un **percorso individualizzato (PEI)** secondo i criteri del **modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'OMS¹⁴.

Per quanto riguarda gli allievi con **DSA**, nei percorsi di IeFP, in cui si richiede la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo) e professionali, le difficoltà di apprendimento connesse ai DSA possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente strategie personalizzate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010.

La Regione, nell'ambito di specifici provvedimenti, che ne definiscono anche le modalità di accertamento (alla luce del sistema ICF dell'OMS), può prevedere l'attivazione di accordi rete per l'inclusione degli allievi con disabilità e BES, attraverso la programmazione di misure e progetti personalizzati per il recupero delle difficoltà di apprendimento, anche in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 63/2017 in materia di diritto allo studio

3.12 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Per i minori stranieri e MSNA si rimanda al paragrafo 2.3.

¹³ Tali risorse professionali possono essere individuate all'interno dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. (es. Asl, Distretti socio - sanitari, DSM, ecc.)

¹⁴ Tale procedura si attiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017

4. MODALITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI

Per quanto riguarda le modalità di gestione amministrativo-contabile dei percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

4.1 Procedure di gestione amministrativa

Fermo restando che per le attività finanziate con risorse a valere sui Fondi strutturali europei, sono regolate dalla relativa normativa vigente, la gestione amministrativa dei percorsi formativi attivati dalla Regione tiene conto, principalmente, di:

- inizio attività;
- variazioni *in itinere*;
- registri obbligatori e loro tenuta;
- documentazione da conservare presso le sedi degli organismi di formazione/istituzioni scolastiche;
- documentazione da notificare all'amministrazione regionale;
- frequenza dei percorsi di IeFP;
- attività in ambito lavorativo;
- monitoraggio e valutazione delle attività;
- prove finali.

4.2 Procedure di gestione contabile e determinazione del finanziamento

La gestione finanziaria avviene attraverso l'utilizzo di Unità di Costo Standard (UCS).

Dal momento che la stessa UCS è suscettibile di modifiche nel tempo, si rimanda agli Avvisi per la specifica individuazione.

4.3 Erogazione dei finanziamenti

Il circuito finanziario è stabilito direttamente dagli Avvisi conformemente alla natura e alle regole che disciplinano i fondi di riferimento.

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA

5.1 Finalità ed obiettivi

Tramite gli interventi congiunti di monitoraggio e valutazione, la Regione Abruzzo individua gli indicatori più rilevanti circa la qualità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, così che possa essere valutata l'efficacia ed efficienza degli investimenti nelle attività previste. In particolare gli scopi di monitoraggio e valutazione consistono:

- nel rendere consapevoli i cittadini del valore dei percorsi formativi svolti sotto la responsabilità regionale, così da poter effettuare le proprie scelte sulla base di una serie di dati obiettivi;
- nel fornire alla Regione Abruzzo informazioni puntuali circa la rispondenza reale degli investimenti effettuati nel sistema IeFP così da poter essere da supporto delle scelte politiche regionali;
- nel produrre, anche ai fini dell'accreditamento e della valutazione delle candidature degli Organismi di Formazione e delle Istituzioni Scolastiche, dati sistematici per garantire decisioni di ammissione all'albo degli OdF e delle IS accreditati e di accoglimento delle candidature surrogate da un quadro informativo puntuale circa la loro effettiva capacità formativa.

5.2 Monitoraggio

In coerenza con il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28.03.2013, n. 80) in materia di istruzione e formazione e SMI, il monitoraggio del sistema consiste in una serie di attività mirate a:

- consentire la valutazione di processo da parte della Regione Abruzzo, anche ai fini delle azioni di programmazione e di riscontro ai competenti Uffici ministeriali;
- rilevare gli aspetti procedurali previsti per l'attuazione dei percorsi.

Dette attività saranno garantite anche attraverso il supporto di soggetti istituzionali, a livello nazionale e regionale.

I Soggetti attuatori sono obbligati a fornire il proprio contributo alle attività di monitoraggio secondo le richieste del competente Ufficio regionale.

5.1 Valutazione

A livello di sistema si procede mediante la raccolta degli esiti delle attività realizzate, con particolare riferimento ai dati di *performance* relativi ai quattro ambiti seguenti, raffrontando il quadro regionale con quello nazionale:

- le dinamiche dell'utenza: iscritti, frequentanti, ingressi ed uscite lungo il percorso;
- gli esiti formativi interni rilevati tramite promozioni/bocciature anno per anno e superamento/non superamento delle prove finali, ivi compresi i sistemi di valutazione esterna, nonché certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo; certificazioni di singole unità di competenza rilasciate in esito ai percorsi extra diritto-dovere;
- l'efficacia sociale in termini di occupazione e di coerenza lavorativa, secondo una linea temporale a partire dalla conclusione del percorso;
- la continuità formativa in rapporto sia ai passaggi qualifica/diploma IeFP/IFTS sia al passaggio verso percorsi dell'istruzione.

Tale attività sarà garantita anche attraverso il supporto di soggetti istituzionali a livello nazionale e regionale.

La pubblicizzazione dei risultati raggiunti avviene secondo i canali di comunicazione della Regione Abruzzo.



6. ALLEGATI E MODULISTICA

Gli allegati e la modulistica sono approvati con atto del Dirigente competente. Fino alla approvazione della nuova versione degli allegati restano validi quelli già in uso.